

REGIONE PIEMONTE

PROVINCE DI NOVARA e VERCELLI

PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA



Frazione Fenera Annunziata - 13011 Borgosesia (VC)

tel: 0163-209356 fax: 0163-209356

e-mail: parco.fenera@reteunitaria.piemonte.it

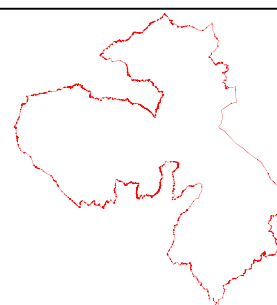
sito web: www.parcomontefenera.it

VARIANTE AL PIANO D'AREA

INTEGRAZIONI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Data di elaborazione
Ottobre 2010



ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE	 n° ... del ... - ... -
PUBBLICAZIONE	Dal ... - ... - Al ... - ... -
ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO	DC n°12 del 26/5/2022
PUBBLICAZIONE	Dal ... - ... - Al ... - ... -
APPROVAZIONE VARANTE GENERALE	DGR 4-8365 29/3/2024

IL PROGETTISTA - TECNICO INCARICATO:

Dott. Arch. Ezio BOGOGNA
via S. Gaudenzio 17 - Novara
tel-fax: 0321.612235
e-mail: bogognae@bogognaezio.191.it
Ordine Architetti Novara e VCO: n° 183

COLLABORATRICE:

Dott.ssa Elisabetta MORANDI
Ordine Architetti Vercelli: n° 573

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Stragiotti

.....

IL DIRETTORE

Dott.ssa Lucia Pompilio

.....

Spazio Riservato alla Regione Piemonte

INDICE

1	PREMESSA	1
2	INQUADRAMENTO GENERALE VEGETAZIONE E FAUNISTICO DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO	2
3	AZIONI PREVISTE.....	5
3.1	REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICO - SANITARI PER MIGLIORARE LA FRUIZIONE DELL'AREA "IL SASSON" (ART. 9)	
3.2	MIGLIORARE LA FRUIZIONE DELL'AREA EX CAVA COLOMBINO E DEL GIARDINO DELLE GROTTI DI ARA (ART. 10)	
3.3	PROLUNGARE LA PISTA FORESTALE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ALPE FENERA DALLA LOCALITÀ COLMA (ART. 11 E ART. 22)	
3.4	RIQUALIFICAZIONE DEI COMPARTI DEGRADATI DELLE RC (ART. 13)	
3.5	SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALE DI VARIO GENERE (ART. 15)	
3.6	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUCLEI FRAZIONALI (ART. 23)	
4	TABELLA RIASSUNTIVA "OBIETTIVI – AZIONI – NORME"	
5	EVOLUZIONE DEL TERRITORIO	10
6	PIANO DI MONITORAGGIO.....	11

ALLEGATI

7	ANALISI DI COERENZA TRA I CONTENUTI DELLA VARIANTE E I PRGC DEI COMUNI INCLUSI NEL PERIMETRO DEL PARCO.....	14
8	INTEGRAZIONI NORMATIVE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI ALLA VAS.....	22

1 PREMESSA

Oggetto della presente relazione è la Variante al Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera e le integrazioni richieste al Rapporto Ambientale relativo alla procedura di VAS.

È da sottolineare, in primis, come gli obiettivi dichiarati della Variante stessa derivino dalla consapevolezza di migliorare e sviluppare il livello ambientale generale, tutelando di conseguenza il territorio medesimo. La Variante stessa pone come obiettivi ambientali fondamentali infatti, le sistemazioni idraulico forestali e la gestione oculata delle risorse forestali, la valorizzazione dell'agricoltura tradizionale e l'incentivazione del turismo, nel rispetto della flora, della fauna e delle aree vulnerabili.

Partendo da questi capisaldi risultano già quasi del tutto limitate le azioni che potrebbero avere degli impatti negativi considerevoli sulle componenti ambientali caratterizzanti l'area di studio.

2 INQUADRAMENTO GENERALE VEGETAZIONE E FAUNISTICO DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO

L'area interessata dal Parco Naturale del Monte Fenera si estende nella zona della Bassa Val Sesia al confine tra la provincia di Novara e di Vercelli, raggiungendo quota massima di 900 metri.

Il massiccio del Monte Fenera è un rilievo calcareo isolato in un'area caratterizzata da rocce acide, estesamente boscato, con sviluppati fenomeni carsici, pareti rocciose e ripari utilizzati in epoche passate, come testimoniano importanti ritrovamenti etnologici relativi sia al Paleolitico che all'età romana.

Per un inquadramento dell'area da un punto di vista vegetazionale è necessario rifarsi alla “Carta della vegetazione e delle altre occupazioni del suolo” redatta dall'IPLA per l'area protetta del parco Regionale del Monte Fenera. La maggior parte della superficie è coperta da castagneti, nella formazione del castagneto tipica della porzione settentrionale e centrale dell'arco alpino piemontese: il castagneto ceduo a *Teucrium scorodonia*.

Nella parte centro-orientale dell'area protetta sono presenti i castagneti con querce ed altre latifoglie, che si insediano su substrati porfirici, mentre nella parte settentrionale e nord-orientale, su substrati metamorfici, prevalgono i castagneti con faggio (*Fagus sylvatica*). Tra le essenze arboree che accompagnano il castagno (*Castanea sativa*) nei boschi del SIC si annoverano: *Quercus petraea*, *Quercus robur*, *Betula pendula*, *Sorbus aria*, *Sorbus aucuparia*, *Prunus avium*, *Fraxinus excelsior*, *Alnus glutinosa*, *Populus tremula*, *Pinus sylvestris*, *Acer campestre* e *Acer pseudoplatanus*. Tra le essenze arbustive si segnalano: *Juniperus communis*, *Corylus avellana*, *Crataegus monogyna*, *Salix caprea*, *Evonymus europaeus*, *Cornus mas*, *Cornus sanguinea* e *Frangola alnus*. Nello strato erbaceo risultano presenti: *Teucrium scorodonia*, *Geum urbanum*, *Ajuga reptans*, *Viola reichenbachiana*, *Astrantia major*, *Luzula nivea*, *Vaccinium myrtillus*, *Hepatica nobilis*, *Oxalis acetosella* e numerose felci, quali, *Pteridium aquilinum*, *Oreopteris limbosperma* e *Dryopteris filix-mas*.

La restante parte boscata dell'area è ricoperta da boschi misti di vario genere, riassumibili in tre distinte categorie:

- 1) orno –querceto di roverella su substrato sedimentario;
- 2) cedui di latifoglie miste, con querce di varie specie sulle dorsali dell'area porfirica;
- 3) boschi mesofili a quote minori.

Nel primo caso l'esposizione meridionale ed il tipo di substrato favoriscono la diffusione di elementi termofili a distribuzione tipicamente mediterranea, come *Celtis*

australis, *Quercus cerris*, *Quercus pubescens*, *Amelanchier ovalis*, *Ruscus aculeatus* e *Daphne laureola*.

Nella seconda tipologia di bosco hanno un ruolo preponderante *Quercus cerris* e *Quercus petraea*, accompagnate da *Betula pendula*, *Frangola alnus*, *Polygala chamaebuxus* e *Arnica montana*.

Il terzo tipo di copertura boscosa, presente nella zona meridionale del Parco, non mostra peculiarità interessanti.

Per quanto riguarda prati e radure, risulta esigua la superficie occupata da codesta tipologia di copertura del suolo. Le aree non interessate dalla presenza del bosco sono caratterizzate da uno scarso apporto idrico o da affioramenti dolomitici, che impediscono alle essenze arboree di espandersi in maniera diffusa. Oltre che in queste zone naturalmente preservate dall'avanzata delle cenosi forestali, radure e prati si attestano nelle zone più antropizzate come i ripiani delle cave ormai abbandonate, le rive delle strade o lungo i margini dei coltivi. Tra le essenze arbustive ed erbacee di queste zone è doveroso segnalare la presenza di *Daphne alpina*, rara specie della flora italiana, *Globularia bisnagarica*, *Inula salicina* e *Taraxacum palustre*, presente nell'area della Cava Colombino, caratterizzata da una discreta umidità durante tutto l'anno.

Infine le pareti e le rupi presenti sul versante meridionale e sud-occidentale del massiccio del Monte Fenera ospitano sia specie legate ad ambienti più freschi, come *Moehringia muscosa* e *Asplenium trichomanes* subs. *quadrivalens*, sia ad ambienti più soleggiati, come *Arabis turrita* e *Teucrium chamaedrys*.

È da sottolineare come la parte basale del massiccio del Monte Fenera risulti per la maggior parte occupata dal cosiddetto “bosco di invasione”, caratterizzato prevalentemente da *Robinia pseudoacacia* e altre specie esotiche, come *Solidago gigantea*, *Buddleja davidii*, *Erigeron annuus*, ecc.

La diversificazione degli ambienti, dovuta prevalentemente alla morfologia del massiccio del Monte Fenera, decreta una discreta ricchezza faunistica nei territori del sito; boschi, prati, dirupi, cavità carsiche e alcune zone umide marginali, offrono alle specie animali una vasta gamma di ambienti dove vivere.

Tra i mammiferi si possono trovare tutte le specie tipiche dell'ambiente collinare e pre-montano: *Martes martes*, *Martes foina*, *Glis glis*, *Meles meles*, *Vulpes vulpes*, *Capreolus capreolus*, *Lepus europaeus*, *Rupicapra rupicapra* (scesa dalle zone prettamente montane) e di recente compara *Sus scrofa*.

L'erpetofauna è composta, per quanto riguarda gli anfibi, da *Bufo bufo*, *Rana dalmatina*, *Rana temporaria*, *Salamandra salamandra* e segnalazioni, da verificare, di *Triturus alpestris* e *Triturus cristatus*, mentre risultano presenti tra i rettili: *Coluber viridiflavus*, *Elaphe longissima*, *Natrix natrix*, *Anguis fragilis*, *Lacerta viridis* e *Vipera aspis*.

L'avifauna del sito si può suddividere in specie estive, svernanti e migratrici, in relazione al legame instaurato con il territorio del Parco. Gli uccelli possono frequentare le zone del Monte Fenera nel periodo riproduttivo, in inverno o solamente durante le migrazioni primaverili ed autunnali.

Il numero delle specie nidificanti riscontrabili nel territorio è di 62, mentre sono 14 quelle svernanti e 34 quelle migratrici. Tra le specie più interessanti, in quanto legate ad un areale di distribuzione alpino, si segnalano *Tichodroma muraria*, *Falco peregrinus* e *Ptyuoprogne rupestris*, alle quali vanno aggiunte *Ciconia nigra* e *Circaetus gallicus*, specie considerate rare per tutto il Piemonte.

Ma la fauna che caratterizza in maniera più incisiva il Parco è la fauna cavernicola, composta da organismi trogllosseni, troglotili e troglobi appartenenti ai seguenti taxa: protozoi, platelminti, nematodi, nematomorfi, anellidi, oligocheti, copepodi, ostracodi, anfipodi, isopodi, acari, pseudoscorpioni, opilioni, ragni, chilopodi, diplopodi, collemboli, archeognati, tricotteri, lepidotteri, ditteri, coleotteri, molluschi, anfibi e chiroterri, per un totale di almeno 103 unità tassonomiche.

3 AZIONI PREVISTE

Le Norme Tecniche di Attuazione prevedono, attraverso gli articoli che le compongono, una serie di azioni mirate al miglioramento della qualità ambientale del territorio del Parco del Monte Fenera.

Ciascun articolo è stato analizzato nel dettaglio in riferimento sia alla localizzazione dell'intervento, sia alla tipologia di intervento proposto.

In linea generale sono stati individuati nella Variante al Piano d'Area 4 obiettivi principali:

- Conservazione valori ambientali, naturalistici e storici
- Fruizione turistica e Salvaguardia paesaggistico – ambientale
- Salvaguardia ambientale
- Tutela ambientale

È quindi sottintesa nelle finalità della Variante stessa e nei suoi obiettivi generali, la volontà di rendere sostenibile qualsiasi intervento previsto e di migliorare l'esistente o di rimediare ad alcune lacune pianificatorie.

Per rendere più chiaro quanto esposto nella Variante e individuare le azioni previste dal Piano sono state create delle tabelle riassuntive, nelle quali vengono esplicitati i seguenti valori:

- Obiettivo generale del Piano a cui la Norma si riferisce
- Obiettivi specifici e/o ambientali previsti dall'azione considerata
- Azione prevista dal Piano
- Articolo di riferimento nelle N.T.A.
- Altri articoli delle N.T.A. associati alla medesima azione
- Componenti ambientali sulle quali l'azione può avere delle ricadute (flora, fauna, biodiversità, suolo, acqua, aria, paesaggio, popolazione, salute umana, fattori climatici, patrimonio culturale-architettonico e archeologico)

Nella misura dell'impatto che l'azione prevista può avere sulla componente analizzata è stato indicato in maniera riassuntiva se l'impatto è da ritenersi positivo (con la relativa cella colorata di verde) o se l'impatto può creare delle interferenze negative (con la relativa cella colorata di arancione). In questo caso quindi sono state analizzate le possibili ricadute negative dell'intervento proposto, proponendo delle mitigazioni che vadano a ridurre al minimo il potenziale impatto.

È necessario comunque evidenziare come per le finalità e gli obiettivi della Variante stessa non vi sono azioni a forte impatto negativo, ma vi sono alcune azioni che richiedono, soprattutto nella futura fase di progettazione, degli accorgimenti particolari, volti a rendere nulle le conseguenze sulle componenti ambientali analizzate.

In linea generale i principali interventi previsti dalla Variante, da un punto di vista strettamente ambientale riguardano la sistemazione urbanistica dei nuclei frazionali, con relativo miglioramento della percezione estetica del paesaggio urbano, attraverso l'eliminazioni di tutte le superfetazioni e l'integrazioni delle opere permesse con le tipologie ed i materiali tradizionali. A tali aree si aggiungono interventi diffusi sul territorio di miglioramento della fruizione attraverso la predisposizione di aree sosta, parcheggi e centri visita.

Da quanto emerge dalle tabelle in allegato le azioni che potrebbero definirsi delicate sono le seguenti:

- realizzazione di servizi igienico - sanitari per migliorare la fruizione dell'area “Il Sasson” (art. 9);
- migliorare la fruizione dell'area Ex Cava Colombino e del Giardino delle Grotte di Ara (art. 10);
- prolungare la pista forestale fino al raggiungimento dell'Alpe Fenera dalla località Colma (art. 11 e art. 22);
- riqualificazione dei comparti degradati delle Rc (art. 13);
- sistemazioni idraulico-forestale di vario genere (art. 15);
- illuminazione pubblica nuclei frazionali (art. 23).

Il primo elemento da sottolineare è il numero esiguo di azioni identificate come “problematiche” sulla quantità totale delle azioni previste dal Piano.

In seconda istanza è da sottolineare come le azioni sopra elencate non siano di per sé da considerarsi del tutto negative per tutte le componenti ambientali considerate, ma semplicemente come una componente specifica o al massimo due, possano subire delle interferenze in merito all'azione proposta.

Le azioni in argomento causano tutte degli impatti temporanei, spesso legati al momento dell'intervento, mentre non sono stati individuati degli impatti permanenti.

Di seguito verranno analizzati nel dettaglio gli impatti previsti dall'azione descritta nelle N.T.A. e verranno proposte mitigazioni ove già non previste dal Piano e ove possibile.

3.1 REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICO - SANITARI PER MIGLIORARE LA FRUIZIONE DELL'AREA “IL SASSON” (ART. 9)

Questa azione da un lato migliora la fruizione dell'area “Il Sasson”, garantendo quindi ai fruitori delle condizioni ambientali e di utilizzo dell'area decisamente migliori, dall'altro inserisce un elemento estraneo al paesaggio in una zona del Parco spiccatamente a carattere naturale.

È innegabile comunque che il bilancio tra l'inserimento di un oggetto esterno al paesaggio (impatto sulla percezione visiva) ed il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del luogo sia a favore della necessità di proporre l'intervento. Rimane inoltre evidenziato nelle N.T.A. che le strutture devono essere in legno e non interferire con l'ambiente. Sebbene a breve termine l'azione possa avere delle ripercussioni estetico-percettive negative, a lungo termine l'inserimento della struttura sarà di sicuro successo in relazione anche all'alta naturalità del sito.

3.2 MIGLIORARE LA FRUIZIONE DELL'AREA EX CAVA COLOMBINO E DEL GIARDINO DELLE GROTTI DI ARA (ART. 10)

La possibilità di fruire alcune porzioni del territorio del Parco in modo ordinato e tramite la presenza di attrezzature specifiche di arredo e di pannelli esplicativi delle valenze naturalistiche, storiche ed archeologiche dell'area oggetto di intervento è di sicuro un aspetto positivo.

Vista la particolare conformazione di queste zone e il delicato equilibrio naturale che ormai si è attestato in seguito all'abbandono delle attività estrattive nei pressi della Cava del Colombino, è necessario, soprattutto in fase di progettazione verificare la non interferenza con flora, fauna e biodiversità.

L'area in oggetto potrebbe ospitare inoltre nidificazioni di uccelli elusivi, come ad esempio la cicogna nera, e quindi richiede una particolare tutela nel caso si accertasse la nidificazione. In questo ipotetico caso si dovrebbe quindi limitare la fruizione nel periodo riproduttivo (primavera), al fine di non disturbare le fasi delicate di cova.

3.3 PROLUNGARE LA PISTA FORESTALE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ALPE FENERA DALLA LOCALITÀ COLMA (ART. 11 E ART. 22)

Anche questa azione ha come obiettivo principale il miglioramento della fruizione di un'area specifica (Alpe Fenera), proponendo quindi la possibilità di recupero anche di edifici ormai in totale stato di abbandono. La porzione limitata di pista forestale che dovrebbe essere migliorata per facilitare l'accesso all'Alpe ed innescare dei processi

virtuosi di recupero dell'Alpe stessa e anche delle zone prative adiacenti, attenua di per sé gli impatti probabili su suolo e paesaggio. La zona oggetto di miglioramento stradale è già percorsa da una pista forestale che dalla frazione Colma raggiunge la vetta del Monte Fenera (Cima Bastia) e la cenosi arborea prevalente è il castagneto, ampiamente diffuso all'interno del Parco. Viste quindi le condizioni specifiche del sito, supportate dagli obiettivi generali della Variante, si possono considerare impatti assai limitati su paesaggio e suolo e temporanei (legati più che altro alla fase di cantiere).

3.4 RIQUALIFICAZIONE DEI COMPARTI DEGRADATI DELLE RC (ART. 13)

Molte delle zone individuate come Rc- Area di recupero ambientale-cave dismesse, risultano ad oggi rinaturalizzate per colonizzazione spontanea di terreni lasciati aperti dall'abbandono dell'attività di cava.

Vista la particolare conformazione di queste zone e il delicato equilibrio naturale che ormai si è attestato in seguito all'abbandono delle attività estrattive è necessario, soprattutto in fase di progettazione di dettaglio degli interventi di riqualificazione verificare la non interferenza con flora, fauna e biodiversità.

La situazione ambientale specifica quindi è ormai da considerarsi affermata, rispetto alle interferenze prodotte dagli interventi di cava che hanno caratterizzato, in diversa misura, le aree estrattive presenti nel Parco.

Ad oggi si può evidenziare come la percezione delle cave sia quasi del tutto mitigata dall'evolversi naturale della cenosi arboreo-arbustiva nelle aree di ex cava. È forse da tutelare ciò che rimane delle cave, più che proporre azioni di rimboschimento o di semina.

3.5 SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALE DI VARIO GENERE (ART. 15)

Le azioni previste all'art. 15 prevedono nel dettaglio: opere di difesa di abitati e di strade da smottamenti, di sistemazione di frane e di torrenti, di sistemazione di canalizzazioni, di sistemazione di impianti fissi o mobili per il trasporto di materiale legnoso (vanno sempre autorizzati), piazzole per il deposito legname e per le operazioni di esbosco e opere di pronto intervento successive a calamità naturali. In linea generale queste opere devono essere condotte nel rispetto di quanto previsto dal P.A.F. vigente del Parco e quindi già di per sé sostenibili da un punto di vista ambientale. Le problematiche potrebbero sorgere nelle opere di sistemazione di frane e di calamità naturali che non sono per loro natura prevedibili, né nella localizzazioni, né nei tempi di comparsa. Sarà

quindi fondamentale in fase di eventuale realizzazione delle opere sopra descritte, prevedere opere di mitigazione all'occorrenza dove necessarie.

3.6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUCLEI FRAZIONALI (ART. 23)

Analizzando nel dettaglio il discorso illuminazione, relativamente a quanto esposto nell'art. 23 delle N.T.A., si prevede solamente, per i lampioni da utilizzare nei nuclei frazionali, che i medesimi *“dovranno essere in legno, ferro, o altri materiali assimilabili a quest'ultimo e verniciati di colore scuro con vernice opaca e caratteristiche del tutto simili a quelli di antico stampo”*. Non emerge nessun riferimento alla tipologia di luce messa, mentre si rende necessario sottolineare come, in riferimento alla fauna presente nel SIC (chiropteri, lepidotteri ed uccelli) sia necessario predisporre una maggiore attenzione nella costruzione degli impianti di illuminazione, in modo da evitare dispersione di luce inutile, e soprattutto laddove è possibile utilizzare lampade a spettro di emissione ristretto (come le lampade al sodio bassa pressione).

È comunque da sottolineare come le prescrizioni di carattere estetico abbiano una innegabile ricaduta positiva sulla percezione del paesaggio.

5 EVOLUZIONE DEL TERRITORIO

Da un punto di vista prettamente ambientale gli scenari che scaturiscono dalla proposta di questa Variante al Piano d’Area possono, vista la limitatezza delle azioni “problematiche”, essere di sicuro valutati in maniera positiva. Gli obiettivi generali e specifici enunciati nella Variante e per i quali sono state proposte le azioni previste dalle N.T.A. assicurano un miglioramento generale delle condizioni ambientali non solo del territorio del Parco, ma di tutte le componenti ambientali analizzate.

Il dettaglio proposto da questa Variante in merito alle tipologie costruttive, alle modalità di realizzazione delle aree per la fruizione, basti pensare alla tipologia realizzativa dei parcheggi e delle aree sosta, ha di sicuro migliorato la percezione visiva del paesaggio, così come l’incentivazione dell’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica non fa altro che limitare i possibili impatti negativi su suolo e biodiversità in generale.

6 PIANO DI MONITORAGGIO

In questo capitolo verranno proposti alcuni indicatori da utilizzare per monitorare la bontà delle azioni previste, in base sempre agli obiettivi generali e specifici che la Variante stessa propone.

Le attività di seguito elencate possono essere applicate in parte o nella totalità proposta, in base alle esigenze specifiche dell'Ente Gestore.

È stato inoltre proposto, dove possibile, una soglia di sostenibilità identificata non tanto come soglia assoluta, ma come valore in prossimità del quale è necessario valutare le cause che hanno generato il raggiungimento del valore indicato per poter agire di conseguenza.

Va infine sottolineato come alcuni valori numerici non possono evidenziare anche alcuni aspetti qualitativi delle componenti ambientali. Si rende quindi necessario associare al mero dato numerico raccolto in fase di monitoraggio delle considerazioni ambientali qualitative in grado di meglio descrivere la situazione oggetto di monitoraggio.

Valutando le caratteristiche del Parco, descritte al paragrafo 2 della presente documentazione, è evidente come le cenosi forestali siano quelle maggiormente rappresentate all'interno del territorio oggetto di analisi. Il 90% del territorio è infatti coperto da ambienti forestali. Al fine di valutare questo aspetto si suggerisce di usare come indicatore la superficie annua di incremento o decremento di tale percentuale. Un valore soglia indicativo è da identificarsi in una variazione del 10%.

Come indicatore sempre in contesti di tipo forestale è possibile registrare annualmente il numero di interventi eseguiti esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica rapportato alla totalità delle sistemazioni idraulico-forestali eseguite.

Per valutare invece lo sviluppo delle Aziende Agricole nel territorio del Parco è necessario individuare quale incremento annuo si registra sul totale delle Aziende e quante di queste siano certificate come Agricoltura Biologica. È sottinteso che un incremento delle Aziende Biologiche non può che essere positivo per il Parco stesso e per il territorio circostante.

In relazione invece all'incentivazione dello sviluppo dei vigneti si segnala che ad oggi gli ettari coperti da tale tipologia sono 24. Un incremento della superficie a vigneto

dovrebbe essere registrata in base alle azioni proposte dalle N.T.A.. La soglia di sostenibilità viene posta a 50 ettari, in seguito quindi al raggiungimento della medesima si dovranno valutare lo scenario economico che ha probabilmente influenzato tale ripresa e lo scenario ambientale derivato.

Relativamente agli obiettivi di incremento delle fruizioni del Parco, ad oggi le visite stimate all'anno risultano essere in 6.000 persone all'anno. Un incremento di questa cifra dovrebbe essere auspicabile in seguito alle azioni di miglioramento della fruizione proposte dalle N.T.A.. Parallelamente a questo indicatore prettamente numerico e quantitativo è necessario associare un indicatore qualitativo che vada ad evidenziare il numero di iniziative annue volte alla sensibilizzazione ed all'aumento della conoscenza del Parco. Se annualmente sono stimate 6.000 persone potrebbe essere una soglia ragionevole 12.000, in seguito al raggiungimento della quale dovrebbero scaturire delle analisi di dettaglio, come motivato nella premessa del presente paragrafo.

Sempre in relazione al miglioramento della fruizione, ad oggi sono presenti 53 bacheche esplicative delle caratteristiche del Parco, all'interno dell'area protetta. Un semplice indicatore per il miglioramento della fruizione è il conteggio delle nuove bacheche allestite di anno in anno, come previsto da diversi articoli delle N.T.A..

In riferimento alla fauna ad oggi gli uccelli nidificanti nel Parco risultano essere 62, mentre sono 14 quelle svernanti e 34 quelle migratrici. Tra le specie più interessanti, in quanto legate ad un areale di distribuzione alpino, si segnalano *Tichodroma muraria*, *Falco peregrinus* e *Ptyuoprogne rupestris*, alle quali vanno aggiunte *Ciconia nigra* e *Circaetus gallicus*, specie considerate rare per tutto il Piemonte. In merito alle specie sopra elencate è necessario verificare di anno in anno l'effettiva presenza all'interno del territorio del Parco. La mancata presenza di una delle specie sopra elencate per almeno 2 anni consecutivi è da considerarsi il valore soglia di sostenibilità, in seguito al quale risulta necessario indagare sulle probabili cause di questo declino.

In merito all'obiettivo di un'urbanizzazione a basso impatto ambientale, potrebbe essere interessante elaborare un indicatore relativo al numero di case ristrutturate con certificazione dei materiali per la bioedilizia, rapportato alla totalità delle ristrutturazioni.

ALLEGATI

7 ANALISI DI COERENZA TRA I CONTENUTI DELLA VARIANTE E I PRGC DEI COMUNI INCLUSI NEL PERIMETRO DEL PARCO

COMUNE DI BOCA

ART. 33 – ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE PARCO NATURALE “MONTE FENERA”

All'interno della zona di salvaguardia ambientale valgono tutte le prescrizioni contenute nel Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera

COMUNE DI BORGOSIESIA

ART. 21 - PARCO NATURALE

Le tavole di Piano delimitano e classificano come zone a parco naturale la parte ricadente nel territorio comunale del “Parco naturale del Monte Fenera” istituito con Legge Regionale 30 marzo 1987 n° 22.

In tali zone si applicano le disposizioni stabilite dal “Piano d'Area del Parco naturale del Monte Fenera” e dalle relative Norme di Attuazione, con la precisazione che non saranno in ogni caso consentiti interventi di nuovo impianto.

COMUNE DI CAVALLIRIO

ART. 16 - ZONE INEDIFICABILI

Nelle aree di salvaguardia ambientale:

Per tali aree si fa riferimento ai disposti della L.R. n. 22/87 ed alla L.R. n. 20/89.

Inoltre all'interno della zona di salvaguardia ambientale valgono le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera.

COMUNE DI GRIGNASCO

Art. 39 - Norme per aree funzionali a parco naturale: Parco Naturale Regionale Monte Fenera

1. L'area normata nel presente articolo è costituita dai luoghi e dalle aree, indicati in cartografia, facenti parte del "Parco Naturale del Monte Fenera", istituito con Legge Regionale n. 22 del 30.03.1987., per i quali è prescritta una particolare disciplina dell'uso del suolo e dell'edificabilità, onde garantire gli obiettivi di tutela dei valori naturalistici ambientali e storico culturali nonché di fruizione sociale a fini ricreativi didattici, scientifici e culturali, in conformità allo specifico Piano d'Area.

2. Prescrizioni

2.0 Nell'area Parco Naturale Monte Fenera si applicano le norme e le indicazioni cartografiche, di cui al Piano d'Area approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n.487-16130 in data 01.12.1992.
La zona è altresì individuata come SIC – IT1120003 “Monte Fenera”, ai sensi della vigente normativa di settore (Direttiva 92/43/CEE e Regolamento Regionale n. 16/R del 16.11.01).

2.0.1 All'interno del territorio del Parco Naturale sono individuate un'area a Parco Naturale (Zona di Salvaguardia), ai sensi del 1° comma art. 2 L.R. n. 22/87, e un'altra area, definita quale zona di Preparco o zone di Salvaguardia Ambientale, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della L.R. n. 22/87.

Nell'ambito comunale le zone sono classificate secondo i seguenti titoli:

- Zone di Salvaguardia
- Zone di salvaguardia Ambientale
- Nuclei Frazionali
- Strumenti Urbanistici Esecutivi
- Aree Attrezzate per la fruizione turistica
- Area della vetta del Monte Fenera
- Aree delle cavità carsiche
- Aree di recupero ambientale

2.1. Destinazione d'uso - Tipologia di intervento - Consistenza quantitativa - Assetto qualitativo.

2.1.1. Per le prescrizioni di destinazione d'uso, tipologia di intervento, consistenza quantitativa e assetto qualitativo, valgono le Norme di Attuazione del Piano d'Area in particolare:

- Zone di Salvaguardia: articolo 4
- Zone di salvaguardia Ambientale: articolo 4.2
- Nuclei Frazionali: articolo 4.4
- Strumenti Urbanistici Esecutivi: articolo 4.3
- Aree Attrezzate per la fruizione turistica: articolo 4.3.2
- Area della vetta del Monte Fenera articolo 4.3.1.1
- Aree delle cavità carsiche: articolo 9
- Aree di recupero ambientale: articolo 10

2.1.2. Per la normativa in generale si fa riferimento alle Norme di Attuazione del Piano D'Area al riguardo di:

- aree a prevalente destinazione forestale
- censimento dei beni culturali ambientali e degli alberi monumentali
- ecomusei
- conservazione, recupero e salvaguardia dei “Taragn”
- attività agricole zootecniche
- morfologia del territorio agricolo
- aziende agrituristiche e bed and breakfast
- infrastrutture viarie e parcheggi
- altre infrastrutture

- recinzioni
- discariche
- segnaletica
- interventi sul patrimonio edilizio (tetti, intonaci, serramenti e opere complete, loggiati, balconi e sporti, ristrutturazioni, aziende agricole, residenze, recupero di fabbricati in stato di rovina o crollo, prescrizioni costruttive, viabilità residenziale, viabilità pubblica e privata di antica formazione nei nuclei frazionali, consolidamenti, muri di sostegno, casotti, capanni, pannelli solari o apparecchiature tecniche a servizio dell'abitazione, serbatoi, pertinenze di edifici storici, verde privato, parcheggi e pavimentazioni esterne, recinzioni, autorimesse, serre, cimiteri, piscine, linee elettriche
- procedure ed elaborati di progetto, manutenzione ordinaria, comunicazione di fine lavori, vigilanza
- guida alla progettazione.

2.1.3 Per i nuclei abitati esistenti, di antica formazione, all'interno dei limiti del Parco Naturale del Monte Fenera, area FP, quali nuclei Frazionali di Ara, Bertasacco, Cascina Cesare, Mollia D'Arrigo, gli interventi consentiti debbono essere effettuati nel più rigoroso rispetto di quanto disposto dalle N. di A del Piano d'Area.

In particolare, come indicazioni integrative di P.R.G.:

gli interventi ammessi dovranno migliorare e riqualificare l'esistente, considerando come prioritari gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi che dovranno essere attuati nella forma tipologica a cortina, nella continuità dell'impatto urbanistico attuale e nel rispetto delle altezze medie del nucleo esistente. Tipologia abitativa, intonaci, materiali coperture e pavimentazioni stradali e quant'altro, dovranno essere simili a quelli caratterizzanti gli edifici e gli ambienti urbanistici del nucleo storico.”

3. Condizioni.

3.1. Il Piano d'Area del Parco Naturale Monte Fenera, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 22/87, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale; alle previsioni in esso contenute è uniformato il presente strumento urbanistico del Comune.

3.2. Il Piano d'Area esplica i suoi effetti anche a norma dell'art. 1 bis della legge n.431/85: esso assume valore di strumento di tutela ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.20/89 "Norme in materia di tutela di beni ambientali, naturali e paesistici" e per l'applicazione delle procedure autorizzative di cui all'art. 13 della legge medesima.

4. Vincoli.
- 4.1. L'attuazione delle previsioni di P.R.G. di cui al presente articolo, è subordinata al rispetto dei vincoli ambientali di tutela culturale ecologica e funzionali di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 15 delle presenti Norme.
- 4.2. L'attuazione delle previsioni di P.R.G. di cui al presente articolo è subordinata al rispetto dei vincoli geologico-tecnici di intervento, di cui all'art. 16 delle presenti Norme.
- 4.3. Si richiama quanto disposto dalle N. di A del Piano d'Area.

COMUNE DI VALDUGGIA

Art. 29 - Norme per le aree inedificabili ambientali: da salvaguardare per il pregio paesistico naturalistico Parco Naturale Monte Fenera.

1. L'area normata nel presente articolo è costituita dai luoghi e dalle aree, indicati in cartografia, facenti parte del "Parco Naturale del Monte Fenera", istituito con Legge Regionale n. 22 del 30.03.1987., per i quali è prescritta una particolare disciplina dell'uso del suolo e dell'edificabilità, onde garantire gli obiettivi di tutela dei valori naturalistici ambientali e storico culturali nonché di fruizione sociale a fini ricreativi didattici, scientifici e culturali, in conformità allo specifico Piano d'Area.
2. Prescrizioni.
- 2.0. Nell'area Parco Naturale Monte Fenera si applicano le norme e le indicazioni cartografiche di cui al Piano d'Area adottato dall'Ente Parco con delibera n. 2 del 26.3.2004, secondo le misure di salvaguardia previste dall'art.58 della L.R. 56/77 e dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. 20/89.
- 2.0.1. All'interno del territorio del Parco Naturale sono individuate un'area a Parco Naturale (Zona di Salvaguardia), ai sensi del 1° comma art. 2 L.R. n. 22/87, e un'altra area, definita quale zona di Preparco o zone di Salvaguardia Ambientale, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della L.R. n. 22/ 87.

Nell'ambito comunale le zone sono classificate secondo i seguenti titoli:

a) Zona di Salvaguardia (A) che comprende:

- nuclei Frazionali (NA) di Colma, Cerianelli, Orlungo);
- aree soggette a strumento urbanistico esecutivo (T2) L'Alpe Fenera;
- aree attrezzate per la fruizione turistica (T2) dell'Alpe Fenera;
- aree di recupero ambientale (Rc) delle Cave di Colma;
- vetta del Monte Fenera (S1);
- aree delle cavità carsiche (G) di Colma e Fenera;

b) zona di Salvaguardia Ambientale (SA) che comprende:

- nuclei frazionali (NSA) di Bertagnina, Cà Ciotino, Cà Giordano, Campiano, Fossetti, Maretti, Soliva;
- aree di recupero ambientale cave dismesse (Rc) di Cresta di Lei;

Per l'individuazione delle Zone si fa riferimento alla tavola del Piano D'Area:

- n. 3 Azzonamento in scala 1:10.000.

2.1. Destinazione d'uso - Tipologia di intervento - Consistenza quantitativa – Assetto qualitativo.

2.1.1. Per le prescrizioni di destinazione d'uso, tipologia di intervento, consistenza quantitativa e assetto qualitativo, valgono le Norme di Attuazione del Piano d'Area in particolare:

- Zone di Salvaguardia: articolo 3
- Zone di salvaguardia Ambientale: articolo 4
- Nuclei Frazionali: articolo 5
- Strumenti Urbanistici Esecutivi: articolo 7
- Aree Attrezzate per la fruizione turistica: articolo 11
- Area della vetta del Monte Fenera articolo 12
- Aree di recupero ambientale: articolo 13
- Aree delle cavità carsiche: articolo 14

2.1.2. Per la normativa in generale si fa riferimento alle Norme di Attuazione del Piano D'Area al riguardo di:

- aree a prevalente destinazione forestale
- censimento dei beni culturali ambientali e degli alberi monumentali
- ecomusei
- conservazione, recupero e salvaguardia dei “Taragn”
- attività agricole zootecniche
- morfologia del territorio agricolo
- aziende agrituristiche e bed and breakfast
- infrastrutture viarie e parcheggi
- altre infrastrutture
- recinzioni
- discariche
- segnaletica
- interventi sul patrimonio edilizio (tetti, intonaci, serramenti e opere complete, loggiati, balconi e sporti, ristrutturazioni, aziende agricole, residenze, recupero di fabbricati in stato di rovina o crollo, prescrizioni costruttive, viabilità residenziale, viabilità pubblica e privata di antica formazione nei nuclei frazionali, consolidamenti, muri di sostegno, casotti, capanni, pannelli solari o apparecchiature tecniche a servizio dell'abitazione, serbatoi, pertinenze di edifici storici, verde privato, parcheggi e pavimentazioni esterne, recinzioni, autorimesse, serre, cimiteri, piscine, linee elettriche
- procedure ed elaborati di progetto, manutenzione ordinaria, comunicazione di fine lavori, vigilanza guida alla progettazione.

2.1.3. Per i nuclei abitati esistenti, di antica formazione, all'interno dei limiti del Parco Naturale del Monte Fenera, area IP, nuclei Frazionali (NA) di Colma, Cerianelli, Orlungo); (NSA) di Bertagnina, Cà Ciotino, Cà Giordano, Campiano, Fossetti, Maretti, Soliva, gli interventi consentiti debbono essere effettuati nel più rigoroso rispetto di quanto disposto dalle N. di A del Piano d'Area, di cui si riporta per maggiore documentazione di riferimento uno stralcio dell'art. 5.

“ARTICOLO 5. – NUCLEI FRAZIONALI (NA) (NSA)”.

Gli interventi ammessi dovranno migliorare e riqualificare l'esistente, considerando come prioritari gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi che dovranno essere attuati nella forma tipologica a cortina, nella continuità dell'impatto urbanistico attuale e nel rispetto delle altezze medie del nucleo esistente. Tipologia abitativa, intonaci, materiali coperture e pavimentazioni stradali e quant'altro, dovranno essere simili a quelli caratterizzanti gli edifici e gli ambienti urbanistici del nucleo storico.”

3. Condizioni.

3.1. Il Piano d'Area del Parco Naturale Monte Fenera, a norma dell'art.11 della L.R. n.22/87, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale; alle previsioni in esso contenute è uniformato il presente strumento urbanistico del Comune.

3.2. Il Piano d'Area esplica i suoi effetti anche a norma dell'art. 1 bis della legge n.431/85: esso assume valore di strumento di tutela ai sensi dell'art.2 della L.R. n.20/89 "Norme in materia di tutela di beni ambientali, naturali e paesistici" e per l'applicazione delle procedure autorizzative di cui all'art.13 della legge medesima.

4. Vincoli.

4.1. L'attuazione delle previsioni di P.R.G. di cui al presente articolo, è subordinata al rispetto dei vincoli ambientali di tutela culturale ecologica e funzionali di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art.15 delle presenti Norme.

4.2. L'attuazione delle previsioni di P.R.G. di cui al presente articolo è subordinata al rispetto dei vincoli geologico-tecnici di intervento, di cui all'art.16 delle presenti Norme.

4.3 Si richiama quanto disposto dalle N. di A del Piano d'Area.

COMUNE DI PRATO SESIA

(7) Area del Parco della Val Fenera

L'area cartografica in Tav. 15 come “Parco della Val Fenera” è soggetta alle prescrizioni di cui alla L.R. n°22/87

Relazione Illustrativa - VAS - Integrazioni – SIC IT1120003 “Monte Fenera”
Variante al Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera

	NTA del Piano Regolatore Comunale	COERENZA con il Piano d'Area
BOCA	Art. 33 – Zona di salvaguardia ambientale Parco Naturale “Monte Fenera”	SI La Norma del PRG rimanda completamente alle NTA del Piano d'Area
BORGOSIESIA	Art. 21 – Parco Naturale	SI La Norma del PRG rimanda completamente alle NTA del Piano d'Area
CAVALLIRIO	ART. 16 – Zone inedificabili	SI La Norma del PRG rimanda completamente alle NTA del Piano d'Area
GRIGNASCO	Art. 39 - Norme per aree funzionali a parco naturale: Parco Naturale Regionale Monte Fenera	SI La Norma di PRG è strutturata riportando le indicazioni del Piano d'Area Vigente per le aree del Parco che ricadono nel Comune di Grignasco. Una volta approvata la Variante al Piano d'Area, il Comune dovrà predisporre una Variante parziale per aggiornare la normativa di PRG alle indicazioni corrispondenti alla nuova normativa del Piano d'Area
GRIGNASCO	Art. 29 - Norme per le aree inedificabili ambientali: da salvaguardare per il pregio paesistico naturalistico. Parco Naturale Monte Fenera.	SI La Norma di PRG è strutturata riportando le indicazioni del Piano d'Area Vigente per le aree del Parco che ricadono nel Comune di Grignasco. Una volta approvata la Variante al Piano d'Area, il Comune dovrà predisporre una Variante parziale per aggiornare la normativa di PRG alle indicazioni corrispondenti alla nuova normativa del Piano d'Area

**Relazione Illustrativa - VAS - Integrazioni – SIC IT1120003 “Monte Fenera”
Variante al Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera**

--	--	--

8. INTEGRAZIONI NORMATIVE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI

NTA Progetto Preliminare	NTA modificate e integrate a seguito delle osservazioni alla VAS
ARTICOLO 3. - ZONE DI SALVAGUARDIA (A)	ARTICOLO 3. - ZONE DI SALVAGUARDIA (A)
Tutti i progetti di intervento dovranno essere sottoposti al parere obbligatorio dell'Ente Parco. La Zona di Salvaguardia è costituita dai territori compresi nell'area a Parco definita dalla lettera (A) nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO ed è destinata in modo specifico alla conservazione dei valori ambientali naturalistici e storici presenti nell'area propria del Monte Fenera e dei territori che fanno parte del sistema orografico del Fenera. E' comunque vietato ogni tipo di nuova costruzione ad eccezione di quelli per le aziende agricole e dei capanni destinati al deposito di attrezzi e di materiali agricoli, nel rispetto di quanto indicato agli artt. n° 19 e 27 delle presenti Norm e di Attuazione. Sono consentiti ampliamenti o nuovi fabbricati, a destinazione esclusivamente agricola qualora si è in assenza di alternative di recupero relativamente ad annessi rustici anche in rovina o per mancanza di superficie per una corretta gestione dell'azienda agricola, da aggregare alle costruzioni esistenti e solo ed esclusivamente per attività agricole operanti, in considerazione della loro intera attività, perlomeno al 90% nel Parco. Gli ampliamenti o nuovi fabbricati dovranno essere rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentate e specifiche esigenze produttive nel rispetto pieno e inderogabile delle tipologie costruttive e dimensionamenti tipici e di antico stampo, di tali costruzioni, presenti nel parco.	Tutti i progetti di intervento dovranno essere sottoposti al parere obbligatorio dell'Ente Parco. La Zona di Salvaguardia è costituita dai territori compresi nell'area a Parco definita dalla lettera (A) nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO ed è destinata in modo specifico alla conservazione dei valori ambientali naturalistici e storici presenti nell'area propria del Monte Fenera e dei territori che fanno parte del sistema orografico del Fenera. E' comunque vietato ogni tipo di nuova costruzione ad eccezione di quelli per le aziende agricole e dei capanni destinati al deposito di attrezzi e di materiali agricoli, nel rispetto di quanto indicato agli artt. n° 19 e 27 delle presenti Norm e di Attuazione. Sono consentiti ampliamenti o nuovi fabbricati, a destinazione esclusivamente agricola, qualora si sia in assenza di alternative di recupero, relativamente ad annessi rustici anche in rovina o per mancanza di superficie per una corretta gestione dell'azienda agricola, da aggregare alle costruzioni esistenti e solo ed esclusivamente per attività agricole operanti, in considerazione della loro intera attività, perlomeno al 90% nel Parco. Gli ampliamenti o nuovi fabbricati dovranno essere rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentate e specifiche esigenze produttive nel rispetto pieno e inderogabile delle tipologie costruttive e dimensionamenti tipici e di antico stampo, di tali costruzioni, presenti nel parco, come individuate nell'allegato

**Relazione Illustrativa - VAS - Integrazioni – SIC IT1120003 “Monte Fenera”
Variante al Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera**

Il cambio di destinazione d'uso per gli edifici agricoli esistenti e le strutture ad essi complementari non è ammessa. I progetti relativi ai nuovi fabbricati agricoli devono essere oggetto di una convenzione che stabilisca i vincoli temporali e le destinazioni d'uso e siano contenuti in un Piano di Sviluppo Aziendale da sottoporre alla approvazione della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali prevista dall'articolo 8 della L.R. 03 aprile 1989 n° 20. (.....)	4, analisi delle tipologie edilizie. Il cambio di destinazione d'uso per gli edifici agricoli esistenti e le strutture ad essi complementari non è ammessa. I progetti relativi ai nuovi fabbricati agricoli devono essere oggetto di una convenzione che stabilisca i vincoli temporali e le destinazioni d'uso e siano contenuti in un Piano di Sviluppo Aziendale da sottoporre alla approvazione della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali prevista dall'articolo 8 della L.R. 03 aprile 1989 n° 20. (.....)
ARTICOLO 6. – AREE DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO (D)	ARTICOLO 6. – AREE DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO (D)
Il presente Piano individua quali aree di interesse storico documentario (TAVOLA 3 – AZZONAMENTO, lettera (D)) quelle parti di territorio, con le rispettive pertinenze, in cui sono localizzate le aree archeologiche della Chiesa di San Quirico, del Castello di Robiallo tra Bettole e Fenera San Giulio, del Castello di San Genesio di Grignasco e della Torre di Cavallirio. Nelle aree di interesse storico e documentario, previste al fine di garantire la salvaguardia e la fruizione turistico conoscitiva, sono possibili unicamente interventi volti a migliorare gli accessi pedonali e veicolari, attrezzare a parco archeologico le aree stesse con spazi di sosta, camminamenti, segnaletica illustrativa, onde garantire una fruizione controllata e guidata delle aree stesse. Gli arredi previsti nelle aree di cui al presente articolo devono essere predisposti con l'utilizzo di materiali non in contrasto con le caratteristiche ambientali dell'area. Panchine e tavoli per la sosta e il ristoro devono essere realizzati esclusivamente in legno secondo uno schema progettuale da realizzarsi uniformemente su tutto il territorio del Parco, indicato dall'Ente Parco.	Il presente Piano individua quali aree di interesse storico documentario (TAVOLA 3 – AZZONAMENTO, lettera (D)) quelle parti di territorio, con le rispettive pertinenze, in cui sono localizzate le aree archeologiche della Chiesa di San Quirico, del Castello di Robiallo tra Bettole e Fenera San Giulio, del Castello di San Genesio di Grignasco e della Torre di Cavallirio. Nelle aree di interesse storico e documentario, previste al fine di garantire la salvaguardia e la fruizione turistico conoscitiva, sono possibili unicamente interventi volti a migliorare gli accessi pedonali e veicolari, attrezzare a parco archeologico le aree stesse con spazi di sosta, camminamenti, segnaletica illustrativa, onde garantire una fruizione controllata e guidata delle aree stesse. Gli arredi previsti nelle aree di cui al presente articolo devono essere predisposti con l'utilizzo di materiali non in contrasto con le caratteristiche ambientali dell'area: panchine e tavoli per la sosta e il ristoro, contenitori dei rifiuti, bacheche espositive e altri elementi di arredo urbano devono essere realizzati esclusivamente in legno secondo uno schema progettuale da realizzarsi uniformemente su tutto il territorio del Parco, indicato dall'Ente Parco.

**Relazione Illustrativa - VAS - Integrazioni – SIC IT1120003 “Monte Fenera”
Variante al Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera**

La segnaletica illustrativa deve essere eseguita in conformità al progetto generale della segnaletica di cui al successivo articolo 26 delle presenti Norme di Attuazione, valido per tutta l'area del Parco. (.....)	La segnaletica illustrativa deve essere eseguita in conformità al progetto generale della segnaletica di cui al successivo articolo 26 delle presenti Norme di Attuazione, valido per tutta l'area del Parco. (.....)
---	---

ARTICOLO 13. – AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rf eRc)	ARTICOLO 13. – AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rf eRc)
Il presente Piano individua due tipi di aree di recupero ambientale costituite: 1) dalle aree forestali degradate, contrassegnate nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (Rf); 2) dalle aree di cava non più utilizzate, contrassegnate, nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (Rc). Per dette aree devono essere previsti interventi indirizzati alla riqualificazione ambientale dei comparti degradati prevedendo: ❖ per l'area forestale degradata interventi già previsti dal Piano di Assestamento; ❖ per le aree di cava dismesse (che il Piano destina ad attività compatibili con le finalità del Parco) devono essere previsti interventi volti a restaurare e reintegrare l'ambiente dalle alterazioni prodottesi nel tempo e che risultano lesive della percezione a breve e a lungo campo di osservazione, mediante riporti di terreno e iniziative di semina e piantumazioni e quant'altro si renda necessario; gli interventi di recupero ambientale delle cave non più utilizzate devono prevedere l'eventuale recupero e restauro dei manufatti edilizi esistenti di interesse per l'archeologia industriale e il loro riuso al fine di garantire la fruizione turistica e sociale dei luoghi.	Il presente Piano individua due tipi di aree di recupero ambientale costituite: 1) dalle aree forestali degradate, contrassegnate nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (Rf); 2) dalle aree di cava non più utilizzate, contrassegnate, nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (Rc). Per dette aree devono essere previsti interventi indirizzati alla riqualificazione ambientale dei comparti degradati prevedendo: ❖ per l'area forestale degradata interventi già previsti dal Piano di Assestamento; ❖ per le aree di cava dismesse (che il Piano destina ad attività compatibili con le finalità del Parco) devono essere previsti interventi volti a restaurare e reintegrare l'ambiente dalle alterazioni prodottesi nel tempo e che risultano lesive della percezione a breve e a lungo campo di osservazione, mediante riporti di terreno e iniziative di semina e piantumazioni e quant'altro si renda necessario; gli interventi di recupero ambientale delle cave non più utilizzate devono prevedere l'eventuale recupero e restauro dei manufatti edilizi esistenti di interesse per l'archeologia industriale e il loro riuso al fine di garantire la fruizione turistica e sociale dei luoghi. Tali interventi devono essere effettuati prioritariamente utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

Relazione Illustrativa - VAS - Integrazioni – SIC IT1120003 “Monte Fenera”
Variante al Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera

ARTICOLO 27 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO	ARTICOLO 27. - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO
Qualsiasi intervento, effettuato nel Parco e pertinente al Piano d'Area, deve essere sottoposto al parere preventivo obbligatorio del Parco, dal soggetto proponente sia esso un soggetto pubblico, privato o altro. Non è consentita la demolizione di fabbricati esistenti, o porzioni di essi, ancora in discreto stato statico per successivamente procedere alla loro ricostruzione. In sede di interventi di qualsiasi natura e tipo (ad esclusione della manutenzione ordinaria) è fatto obbligo che gli interventi medesimi devono anche comprendere la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte improprie, l'adeguamento delle opere di finitura alle norme presenti, anche relative agli aspetti decorativi, finalizzata alla riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano e paesistico. Quando le opere eseguite risultano sprovviste delle idonee autorizzazioni, in totale o parziale difformità, con varianti essenziali, in caso di annullamento della concessione, e non rispondenti alle norme e indicazioni contenute nel Piano d'area, salva l'applicazione di altre sanzioni previste dalle normative vigenti, le opere vanno demolite con conseguente adeguamento delle stesse alla normativa del P.A.. (.....)	Qualsiasi intervento, effettuato nel Parco e pertinente al Piano d'Area, deve essere sottoposto al parere preventivo obbligatorio del Parco, dal soggetto proponente sia esso un soggetto pubblico, privato o altro. E' consentita la demolizione di fabbricati esistenti, o porzioni di essi, esclusivamente nei casi in cui venga verificato l'avanzato stato di degrado e la reale compromissione della staticità del fabbricato stesso da parte di un tecnico nominato dall'Ente Parco, per procedere, successivamente, alla loro ricostruzione. In sede di interventi di qualsiasi natura e tipo (ad esclusione della manutenzione ordinaria) è fatto obbligo che gli interventi medesimi devono anche comprendere la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte improprie, l'adeguamento delle opere di finitura alle norme presenti, anche relative agli aspetti decorativi, finalizzata alla riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano e paesistico. Quando le opere eseguite risultano sprovviste delle idonee autorizzazioni, in totale o parziale difformità, con varianti essenziali, in caso di annullamento della concessione, e non rispondenti alle norme e indicazioni contenute nel Piano d'area, salva l'applicazione di altre sanzioni previste dalle normative vigenti, le opere vanno demolite con conseguente adeguamento delle stesse alla normativa del P.A.. (.....)

Relazione Illustrativa - VAS - Integrazioni – SIC IT1120003 “Monte Fenera”
Variante al Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera

Per il recupero degli edifici, **individuati in cartografia come “Edifici da recuperare”**, in stato di abbandono esistenti alla data di approvazione del Piano d'Area e per quanto non in contrasto con le destinazioni di zona del P.A. e delle relative aree di pertinenza definiti dall'art. 25 L.R. n° 56/77 lett. “e”, non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, e per gli interventi edilizi da attuarsi presso gli insediamenti rurali e gli edifici rurali isolati, sono ammessi interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia di tipo A e B (ai sensi della L.R. n° 56/77 e della Circolare regionale n° 5/SG/U RB del 27/4/84), con le seguenti condizioni:

- a) le aree di pertinenza, definite come l'insieme delle particelle catastali afferenti alle preesistenze edificate e connesse funzionalmente ad esse (comprendenti di cortili, aie, orti, giardini, frutteti, aree cintate) devono essere valorizzate e mantenute nella loro funzionalità;
- b) gli elementi tipologici e costruttivi tradizionali o rilevanti per gli aspetti documentari devono essere mantenuti e adeguatamente restaurati nel rispetto dei caratteri edilizi, funzionali, storici, culturali ed ambientali.
- c) quanto previsto negli specifici punti delle Norme di Attuazione.

(.....)

Per il recupero degli edifici, **individuati in cartografia come “Edifici da recuperare”**, in stato di abbandono esistenti alla data di approvazione del Piano d'Area e per quanto non in contrasto con le destinazioni di zona del P.A. e delle relative aree di pertinenza definiti dall'art. 25 L.R. n° 56/77 lett. “e”, non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, e per gli interventi edilizi da attuarsi presso gli insediamenti rurali e gli edifici rurali isolati, sono ammessi interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia di tipo A e B (ai sensi della L.R. n° 56/77 e della Circolare regionale n° 5/SG/U RB del 27/4/84), con le seguenti condizioni:

- a) le aree di pertinenza, definite come l'insieme delle particelle catastali afferenti alle preesistenze edificate e connesse funzionalmente ad esse (comprendenti di cortili, aie, orti, giardini, frutteti, aree cintate) devono essere valorizzate e mantenute nella loro funzionalità;
- b) gli elementi tipologici e costruttivi tradizionali o rilevanti per gli aspetti documentari devono essere mantenuti e adeguatamente restaurati nel rispetto dei caratteri edilizi, funzionali, storici, culturali ed ambientali.
- c) quanto previsto negli specifici punti delle Norme di Attuazione.
- d) **Deve essere inoltre previsto:**
 - **l'ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del confort visivo;**
 - **l'impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove risorse nel rispetto dei manufatti strutturali ed architettonici esistenti**
 - **la riduzione dei consumi di acqua potabile e l'impiego di sistemi per il recupero dell'acqua piovana per usi non domestici**
 - **il contenimento dell'utilizzo di combustibili fossili, ove possibile, prevedendo l'utilizzo di combustibili da biomassa o di energia rinnovabile con particolare riferimento ai sistemi fotovoltaici (nel rispetto di quanto previsto al presente articolo nel comma relativo ai “Pannelli solari, fotovoltaici, etc o apparecchiature tecniche a servizio dell'abitazione”.**

(.....)

Relazione Illustrativa - VAS - Integrazioni – SIC IT1120003 “Monte Fenera”
Variante al Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera

Pannelli solari, fotovoltaici, etc o apparecchiature tecniche a servizio dell'abitazione.

La eventuale posa di tali apparecchiature e pannelli non dovrà in alcun caso alterare e modificare le caratteristiche tradizionali del fabbricato.

I pannelli vanno posati a terra adottando adatte mascherature quali siepi vive, e solo in evidente assenza di alternative vanno posati sul tetto. Questi dovranno risultare perfettamente aderenti alla copertura esistente con colorazioni del tutto simili alla colorazione **del tetto tipico** e potranno, inoltre, sostituirsi parzialmente al tetto, sempre nel rispetto dei colori. A vista dovranno risultare i soli pannelli, senza alcuna aggiunta di altre apparecchiature ad essi collegati.

Relativamente agli edifici, strutture, e/o manufatti che rivestono interesse storico- documentario, nonché per le ricostruzioni di fabbricati di antico impianto in stato di rovina che costituiscono parte di aggregati rurali di tipo tradizionale, non è possibile installare sul tetto dette apparecchiature e pannelli.

Tali pannelli e apparecchiature dovranno sempre e comunque essere occultate il più possibile e non dovranno peggiorare o interferire con la caratteristiche del fabbricato.

Qualora i pannelli, in modo evidente, interferiscono negativamente sui connotati paesistico-ambientali, risultando visibili dalla viabilità pubblica, da punti o percorsi di interesse panoramico, siano essi posizionati sulla copertura o nelle aree di pertinenza del fabbricato, il loro posizionamento va escluso.

(.....)

Pannelli solari, fotovoltaici, etc o apparecchiature tecniche a servizio dell'abitazione.

La eventuale posa di tali apparecchiature e pannelli non dovrà in alcun caso alterare e modificare le caratteristiche tradizionali del fabbricato.

I pannelli vanno posati a terra adottando adatte mascherature quali siepi vive, e solo in evidente assenza di alternative vanno posati sul tetto. Questi dovranno risultare perfettamente aderenti alla copertura esistente con colorazioni del tutto simili alla colorazione **del tetto tipico** e potranno, inoltre, sostituirsi parzialmente al tetto, sempre nel rispetto dei colori. A vista dovranno risultare i soli pannelli, senza alcuna aggiunta di altre apparecchiature ad essi collegati.

Relativamente agli edifici, strutture, e/o manufatti che rivestono interesse storico- documentario **(vincolati dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e o individuati nel censimento degli edifici di valore storico, artistico, ambientale e documentario di cui all'art. 16 delle presenti NTA)**, nonché per le ricostruzioni di fabbricati di antico impianto in stato di rovina che costituiscono parte di aggregati rurali di tipo tradizionale, non è possibile installare sul tetto dette apparecchiature e pannelli.

Tali pannelli e apparecchiature dovranno sempre e comunque essere occultate il più possibile e non dovranno peggiorare o interferire con la caratteristiche del fabbricato.

Qualora i pannelli, in modo evidente, interferiscono negativamente sui connotati paesistico-ambientali, risultando visibili dalla viabilità pubblica, da punti o percorsi di interesse panoramico, siano essi posizionati sulla copertura o nelle aree di pertinenza del fabbricato, il loro posizionamento va escluso.

(.....)